

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191, pag. 29).

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/32/CE, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 giugno 2010 —
Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-478/09) (¹)

(Fusioni o scissioni di società per azioni — Obbligo di una relazione di un esperto indipendente — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2010/C 221/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. La Pergola e M. Karanasou Apostolopoulou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: N. Dafniou e V. Karra, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi

alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, 2007/63/CEE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi di detta direttiva.*

2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 24 del 30.01.2010.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 22 giugno 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — procedimenti a carico di Aziz Melki (C-188/10), Sélim Abdeli (C-189/10)**

(Cause riunite C-188/10 e C-189/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Art. 267 TFUE — Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell'Unione, sia con la Costituzione nazionale — Regime nazionale che prevede il carattere prioritario di un procedimento incidentale di legittimità costituzionale — Art. 67 TFUE — Libera circolazione delle persone — Soppressione del controllo alle frontiere interne — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 20 e 21 — Regime nazionale che autorizza controlli d'identità nella zona compresa tra la frontiera terrestre della Francia con gli Stati parti della convenzione di Schengen ed una linea tracciata a 20 chilometri da tale frontiera]

(2010/C 221/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation